

**DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109** (G.U. 28 settembre 2018, n. 226) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

(*Omissis*)

Ritenuto necessario stabilire misure urgenti per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà;

(*Omissis*)

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Art. 43-bis.<sup>1</sup>**

*(Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria)*

1.<sup>2</sup> Per gli anni 2020 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 44<sup>3</sup>, previa

<sup>1</sup> Articolo inserito dalla legge di conversione n. 130/2018.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge n. 103/2021.

<sup>3</sup> L'art. 44 del decreto-legge n. 109/2018 dispone che: "1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo

autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.<sup>4</sup>

*economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi".*

<sup>4</sup> Si riporta di seguito il paragrafo 4.3 ("Liquidazione del TFR maturato durante il periodo di CIGS ex art. 43-bis, d.l. n. 109/2018") della Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 dell'11 dicembre 2018:

*"Considerato che le previsioni introdotte dall'art. 43-bis del d.l. n. 109/2018 in relazione alle quote di accantonamento del TFR costituiscono esclusivamente una misura preordinata a favorire il contenimento degli oneri a carico delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le stesse non modificano la destinazione e l'assetto del TFR sulla base del quadro normativo vigente.*

*Pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'azienda ed alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:*

*a) versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005. In tal*

2. <sup>5</sup>All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

---

*caso, l'INPS provvederà a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione;*

*b) versamento al Fondo di tesoreria di cui alla legge n. 296/2006. In questo caso, l'accreditamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'ambito del Fondo di tesoreria sarà effettuato direttamente dall'INPS;*

*c) accantonamento presso il datore di lavoro. Detto accantonamento è, come noto, finalizzato a favorire la liquidazione del TFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Considerata la ratio della norma e le esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori interessati, la quota di TFR maturata nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale è liquidata al lavoratore da parte dell'INPS al termine del periodo di CIGS autorizzata e indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.*

*In relazione ad ognuna delle predette destinazioni, l'INPS effettuerà il versamento ovvero l'accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione del periodi di CIGS autorizzata”.*

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 103/2021.